

Art. 1 – Principi

1. La rappresentanza di Puglia Valore Immobiliare s.r.l. (d'ora in avanti anche detta "Società") in giudizio spetta all' Amministratore Unico. La procura alle liti, di cui all'articolo 83 c.p.c. viene conferita direttamente dall' Amministratore Unico.
2. Ai fini della difesa tecnica, Puglia Valore Immobiliare S.r.l. , stante l'assenza di un ufficio interno di avvocatura, si avvale di avvocati esterni.

Art. 2 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento individua i principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e di patrocinio legale ad Avvocati esterni alla Società a cui Puglia Valore Immobiliare S.r.l. intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, rotazione ed economicità.

Art. 3 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori dell'Società

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercitanti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, nessuna esclusa.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso: le Magistrature Civili: Giudice di Pace- Tribunale Ordinario Civile- Corte di Appello- Cassazione Civile- Contenzioso Assicurativo.

Sezione B- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso: le Magistrature Amministrative: TAR - Consiglio di Stato

Sezione C- CONTENZIOSO LAVORISTICO:

Assistenza e patrocinio presso: il Tribunale Civile- Sezione Lavoro – Corte di Appello- Sezione Lavoro- Cassazione Civile- Sezione Lavoro.

Sezione D- CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: le Commissioni Tributarie di Primo e Secondo grado e Cassazione.

Sezione E- CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o dell' Amministratore Unico della Società soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso resta impregiudicata la valutazione dell'Amministrazione circa l'insussistenza di conflitto di interesse tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, e non è sufficiente a costituire espressione del "comune gradimento" di cui al CCNL vigente.





Art. 4 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Il professionista dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana);
- b. l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, maturati alla data di presentazione della domanda;
- c. di non versare in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs n. 36/2023;
- d. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con Puglia Valore Immobiliare S.r.l.;
- e. di essere in regola con i versamenti contributivi;
- f. di essere in possesso di una idonea polizza assicurativa RC professionale in corso di validità;
- g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- h. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- i. di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte dei Consigli Distrettuali di Disciplina e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
- j. di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte di Puglia Valore Immobiliare S.r.l., né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Società, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- k. di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di stipulare apposite convenzioni all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi;
- l. di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- m. di richiedere un compenso professionale non superiore ai parametri minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di cui al DM n. D.M.13 agosto 2022 n. 147;
- n. di prendere atto che Puglia Valore Immobiliare S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali del professionista per finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di iscrizione e dell'eventuale rapporto contrattuale, nonché per l'adempimento di obblighi legali (ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza), ai sensi del Regolamento UE 2016/676 (GDPR) e del d. lgs. N. 196/2003.



Art.5 Iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione di due sezioni a scelta dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Nella domanda, i professionisti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- ✓ cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- ✓ n. codice fiscale e n. partita I.V.A.;
- ✓ il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 4;
- ✓ eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- ✓ dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ✓ indicazione della sezione dell'albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Alla domanda, il professionista deve allegare:

- a) il curriculum vitae e professionale con indicazione di ogni elemento utile ad attestare l'esperienza e/o la specializzazione nella materia della specifica sezione dell'albo a cui si chiede l'iscrizione;
- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato dal professionista. La Società si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

Art. 6 - Criteri per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio con affidamento ad avvocato esterno è assunta con Determina dell'Amministratore, unitamente alla scelta del difensore in base alla specifica esperienza e competenza nella materia oggetto del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;

- casi di consequenzialità (ad esempio gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto; si specifica, in ogni caso, che in caso di connessione di procedimento o successione di gradi di giudizio, il patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale. Nel caso di impugnazione di una sentenza, l'Amministratore Unico valuterà se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso la Società nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista, con le modalità innanzi indicate
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico;
 - rotazione;
2. Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.
3. Il Dirigente provvederà a notificare il legale nominato dell'affidamento dell'incarico, il quale, nel momento in cui accetta, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico, di cui al successivo art. 7 (che, tuttavia, sarà subordinato alla trasmissione, da parte dello stesso Dirigente di un preventivo di spesa redatto come di seguito indicato all'articolo 8, che dovrà essere inviato entro i successivi tre giorni lavorativi, salvo che le scadenze processuali previste per la costituzione/resistenza in giudizio e/o proposizione dell'azione impongano un termine più breve.)
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la società

Art. 7 – Disciplinare di incarico

1. Si precisa che l'incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica controversia, è considerato un contratto d'opera professionale.
2. Individuato il legale esterno, si procede al conferimento dell'incarico allo stesso, mediante:
- a. procura alle liti firmata dall'Amministratore Unico;
 - b. invio di "convenzione tipo" o "disciplinare di incarico" che dovrà espressamente contenere:
 - l'indicazione del valore della causa;
 - il compenso professionale, che viene determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al D.M. 147/2022, o quella vigente all'atto della sottoscrizione contratto, ridotti nelle misure di cui al successivo art. 8.
 - obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto (eventuale);
 - obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
 - obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente la Società sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, nonché di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito e di coltivare tentativi di composizione bonaria della vertenza;





- obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministratore Unico in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- obbligo di curare, per conto ed in nome della Società e senza ulteriore compenso ad eccezione delle spese non imponibili, l'attività di recupero del credito per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata;
- la facoltà di revoca dell'incarico da parte dell'Amministrazione;
- erogazione di acconto o rimborso spese;
- l'indicazione che il professionista esterno opera, nell'espletamento del mandato, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali relativi al contenzioso affidato;
- l'obbligo del professionista di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del GDPR, assicurando l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati della Società e dei terzi interessati;
- l'impegno a non utilizzare i dati forniti per finalità diverse da quelle strettamente legate al patrocinio legale conferito;
- per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si demanda al contratto d'opera che verrà sottoscritto dal professionista incaricato;
- Qualora il giudice, all'esito della controversia, provveda a liquidare in favore di Puglia Valore Immobiliare S.r.l. S.p.A. vittoriosa una somma a titolo di compenso professionale, maggiore di quella stabilita contrattualmente, questa sarà trattenuta dalla Società, dal momento che l'unica fonte di determinazione del compenso tra la società e l'avvocato è il contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto esaustivo di ogni diritto e/o pretesa. La presente disposizione dovrà costituire apposita clausola vessatoria da inserirsi nel contratto di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

3. Nel caso di contenzioso stragiudiziale, attraverso apposita lettera d'incarico sottoscritta dall' Amministratore Unico in cui è indicato chiaramente l'oggetto dell'incarico, a cui si associa apposita convenzione – tipo in cui vengono disciplinati gli aspetti di dettaglio relativi all'esecuzione dell'incarico, alla remunerazione determinata in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 8), nonché l'impegno di relazionare costantemente sull'attività svolta, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse della Società, nonché tutti gli atti e documenti della controparte; l'impegno, per la durata dell'incarico a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro Puglia Valore Immobiliare S.r.l., né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi della società; l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa professionale.

Art. 8 - Corrispettivo per l'incarico

1. Relativamente ai giudizi, il compenso del professionista sarà determinato in conformità ai criteri di cui alla Deliberazione Giunta Regionale (D.G.R.) n. 469/2018 e, per i giudizi penali, alla Deliberazione Giunta Regionale (D.G.R.) n. 136/2022 e, conseguentemente, applicando i parametri "medi" vigenti per lo scaglione di valore di riferimento, ragionevolmente decurtati del 50%. Così come disposto all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, la società tratterà l'eventuale eccedenza della liquidazione giudiziarie rispetto al pattuito contrattuale. Tale clausola vessatoria, da inserirsi nel disciplinare di incarico, dovrà essere specificatamente accettata dal professionista ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ.
2. I compensi come sopra individuati sono da liquidarsi secondo le fasi effettivamente svolte.
3. Per l'attività prestata dal legale incaricato nei giudizi iniziati ma non completati, per qualsiasi causa, ovvero quando il legale receda dal mandato, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta sino alla cessazione dell'attività, secondo le fasi desunte dalla tariffa professionale di cui al D.M. 147/2022, o quella vigente all'atto della sottoscrizione del contratto, applicando le riduzioni percentuali previste nel presente articolo.
4. Qualora la sentenza favorevole alla Società condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è direttamente dovuto alla Società e verrà liquidato al professionista nei limiti di quanto convenzionalmente pattuito nel disciplinare di incarico.
5. La corresponsione delle eventuali maggiori somme derivanti da una liquidazione giudiziale delle spese legali più favorevole di quella pattuita, resta subordinata all'effettivo recupero dell'intero credito nei confronti della parte soccombente. Pertanto, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome della Società e senza ulteriore compenso, ad eccezione delle spese non imponibili, l'attività di recupero crediti per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.
6. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
7. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sua cura e spese in ordine alle predette incombenze

Art. 9 - Obblighi del professionista

1. Il professionista incaricato:

a. si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme deontologiche e degli obblighi di segretezza e riservatezza. Il professionista garantisce l'adozione di protocolli di sicurezza informatica idonei a prevenire la dispersione o l'accesso abusivo ai dati forniti dalla Società, conformemente all'Art. 32 del GDPR. Laddove si rendesse necessario, e salvo diversa indicazione della Società, il professionista provvederà a nominare avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. Gli stessi dovranno, in ogni caso, offrire tutti i requisiti richiesti al professionista iscritto all'Elenco della Società. Gli eventuali oneri per la domiciliazione sono a carico del professionista nominato dalla Società che non può, in nessun caso, rivalersi per il rimborso nei confronti di Puglia Valore Immobiliare S.r.l.;



- b. s'impegna a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco ed è consapevole che la Società potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- c. si impegna ad aggiornare puntualmente la Società sulle attività inerenti all'incarico, attenendosi e facendo attenere i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza. Il professionista è tenuto a notificare tempestivamente alla Società eventuali violazioni di dati (data breach) che possano compromettere le informazioni trasmesse per l'espletamento del mandato;
- d. a conclusione del mandato professionale, si impegna a consegnare alla Società tutta la documentazione e gli atti redatti nell'interesse della stessa, nonché quelli depositati dalla controparte unitamente a tutti i provvedimenti resi dall'autorità giudiziale. La mancata consegna della documentazione potrà costituire oggetto di idonea domanda monitoria.

Art. 10 - Registro degli incarichi e gestione dell'istruttoria

1. Presso la Società sarà istituito, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, un registro degli incarichi elettronico, nel quale devono essere annotati, i seguenti dati:
- a. singoli incarichi legali ogni qualvolta vengano conferiti;
 - b. l'esito dei giudizi in termini di vittoria, soccombenza, transazione o abbandono;
 - c. tutti i dati utili alla identificazione del contenzioso (autorità, data di notificazione numero di registro generale, numero di sentenza, scadenza processuali, etc);
 - d. i corrispondenti oneri finanziari per spese di propria difesa;
 - e. spese corrisposte alla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza;
 - f. spese recuperate dalla controparte a titolo di rivalsa per soccombenza della stessa;
 - g. autorità, numero di registro generale, numero di sentenza ed oggetto del contenzioso.

Art. 11 – Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano specifica domanda;
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- abbiano commesso accertata e grave inadempienza;
- abbiano tenuto comportamenti non diligenti nell'espletamento degli incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danno ad Puglia Valore Immobiliare S.r.l..

Art. 12- Ulteriori compensi

1. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei precedenti articoli.
2. Nulla verrà corrisposto ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata preventivamente comunicata, dall'avvocato incaricato, per iscritto alla Società e da questa formalmente autorizzata.



3. In caso di giudizi riuniti, al professionista sarà corrisposto il compenso per il primo giudizio così come innanzi stabilito e il compenso per il secondo giudizio (avente numero di registro generale più recente), limitatamente alle fasi effettivamente svolte.
4. In ipotesi di giudizi connessi tra loro, poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso per il primo giudizio così come innanzi stabilito ed il 30% del compenso predetto per ciascun giudizio connesso, anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi.

Art.13 - Gestione delle parcelle

1. La modalità di corresponsione del compenso professionale è disciplinata espressamente anche nel contratto di prestazione d'opera professionale.
2. L'Avvocato nominato trasmetterà richiesta di nulla osta alla emissione della fattura (di acconto o di saldo), che dovrà essere redatta conformemente alla relativa clausola contrattuale
3. In caso di emissione di fattura a saldo l'Avvocato nominato dovrà trasmettere unitamente alla fattura tutta la documentazione e gli atti inerenti così come regolamentato all'Articolo 9, punto d).
4. A seguito della emissione della fattura sarà verificata la corrispondenza degli importi indicati a quelli di cui al contratto, ed esprimerà, il nulla osta al pagamento.
5. La notula è conservata nel fascicolo d'ufficio.

Art. 14 – Pubblicità

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati Puglia Valore Immobiliare S.r.l. predispone apposito avviso, del quale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nella sezione dedicata nel sito della Società.

Puglia Valore Immobiliare s.r.l. si impegna a pubblicare annualmente l'elenco aggiornato degli avvocati.

Art. 15 – Protezione dei dati personali e Riservatezza

Trattamento dei dati della società: I dati personali dei professionisti iscritti nell'elenco sono trattati da Puglia Valore Immobiliare S.r.l. esclusivamente per finalità amministrative, gestionali e per l'assolvimento di obblighi di legge (es. pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale). La base giuridica del trattamento risiede nell'esecuzione del rapporto contrattuale/pre-contrattuale e nel rispetto di norme di interesse pubblico e trasparenza amministrativa.

Autonomia del Professionista: In relazione ai dati personali relativi al contenzioso (controparti, dipendenti, terzi), il professionista esterno opera quale Titolare Autonomo del trattamento, assumendo ogni responsabilità in ordine alla corretta conservazione e protezione dei medesimi secondo la normativa vigente.

Cessazione dell'incarico: Al termine del mandato professionale, il legale è tenuto a restituire alla Società la documentazione originale ricevuta e a procedere alla cancellazione sicura dei duplicati digitali più necessari per finalità difensive o obblighi di legge.



Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense, all'Avviso Pubblico per la costituzione di un "Elenco di Avvocati per l'Affidamento di Servizi Legali" in favore di Puglia Valore Immobiliare S.r.l. pubblicato sul sito della Società.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina www.pugliavalore.it

L'Amministratore Unico
Prof. Cataldo Balducci

